

Comune di TORINO DI SANGRO

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694

Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - www.comune.torinodisangro.ch.it

protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

sindaco@comune.torinodisangro.ch.it

ORDINANZA N. 59 del 23.12.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 comma 5 del D.Lgs. 270/2000 - Misure urgenti finalizzate al contenimento e alla prevenzione del contagio da Covid-19 - Istituzione obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) all'aperto.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus Sarà-CoV-2 (Covid-19), in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 con D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri n.51 del 14 dicembre 2021;

Visto il significativo aumento dei contagi da Covid-19 registrati a livello regionale e nazionale;

Viste le note ministeriali del Ministro dell'Interno che invitano i Sindaci ed i Prefetti a valutare l'adozione di misure particolari al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica;

Considerato che in occasione delle festività natalizie si registrerà, in tutti i luoghi di aggregazione e specificamente nel centro cittadino, un intenso afflusso di persone con difficoltà a garantire il necessario distanziamento interpersonale;

Ritenuto necessario attuare un provvedimento di natura cautelare al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica, di carattere contingibile ed urgente, diretto a contrastare l'evoluzione della pandemia durante il periodo delle festività natalizie, laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Visti:

- il D.Lgs: 267/2000 art 50, comma 5 e l'art. 54 comma 4 e 4bis;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito in L. n. 35 del 22 maggio 2020;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito in L. n. 126 del 16 settembre 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il D.L. del 15 dicembre 2021;

ORDINA

L'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie negli ambienti esterni, presso l'intero territorio comunale, a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 10 gennaio 2022;

PRECISA

Restano esenti da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;

AVVISA

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 29;

DISPONE

- 1. Gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza, procedendo a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- 2. La trasmissione, per opportuna conoscenza a:
 - Prefettura di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Regione Abruzzo;
 - Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro;
 - Ufficio di Polizia Locale;
- 3. La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e L'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Torino di Sangro, 23/12/2021.

IL SINDACO Nino Di Fonso Nino Di Fonso